

COMUNE DI GRUMO NEVANO (Provincia di Napoli) – Modifiche allo Statuto del Comune di Grumo Nevano

All'art. 30 - *La partecipazione delle libere forme associative*, i commi da 3 a 8 sono sostituiti come segue:

3. La partecipazione dei cittadini è altresì garantita dall'istituzione dell'Albo dei cittadini residenti a Grumo Nevano, nonché gli stranieri residenti nel predetto comune da almeno 5 anni. È rimesso ad un apposito regolamento la disciplina dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei cittadini e la successiva partecipazione agli Istituti di partecipazione.

4. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, di esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

5. È istituita un'apposita Commissione atta a coordinare i rapporti fra le Consulte e gli organi politici e/o amministrativi ed esaminare le domande presentate per l'iscrizione negli appositi albi (albo delle associazioni, albo dei cittadini).

6. Sono istituite tre Consulte: la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività produttive; la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita; la Consulta per le pari opportunità, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le tre Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale.

7. Le tre Consulte sono istituite ogni cinque anni e sono composte dalle Associazioni e dai cittadini iscritti nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente.

8. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali e/o partecipate, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle consulte di cui al sesto comma.

All'art. 31 - *Attività delle Consulte*, il primo periodo del comma 2 è sostituito come segue:

2. Le Consulte presentano al Sindaco e alla Commissione consiliare competente proposte, istanze e petizioni, ed alla Giunta comunale per conoscenza.

All'art. 32 - *Istanze, petizioni e proposte*, alla fine del comma 3, let. a) si aggiunge:

a) (...) Entro gli stessi termini pubblicarlo all'Albo pretorio e sul sito dell'Ente;

Al comma 5 dello stesso articolo si sostituisce «dieci per cento» con «sette per cento»;

Al comma 8 dello stesso articolo si aggiunge in fine:

8. (...) L'Ente provvederà a pubblicare dei moduli-tipo per la presentazione delle predette istanze, petizioni e proposte.

All'art. 34 - *Referendum consultivo*, comma 2, si sostituisce «dieci per cento» con «sette per cento»;

Al comma 5 dello stesso articolo si sostituisce «quindici giorni» con «venti giorni».

All'art. 35 - *Referendum abrogativo*, comma 1, si si sostituisce «dieci per cento» con «sette per cento».

Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2 febbraio 2017.